



**COMUNICATO UFFICIALE N. 29**  
**Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 25/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mario DI LENA, e della società A.S.D. SPES POJANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DI LENA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Spes Pojana, in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Azzurra Maglio - Spes Poiana del 14.2.2026 valevole per il girone E del campionato Under 15 Juniores Provinciali, rivolto all'osservatore arbitrale espressioni offensive e irrispettose;

A.S.D. SPES POJANA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Di Lena;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Mario DI LENA,
  - Società A.S.D. SPES POJANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dal Maso;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mario DI LENA,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPES POJANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti della società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse i soggetti avvisati nel presente procedimento hanno posto in essere gli atti antiregolamentari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo STRANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierluigi GOTTA, Fabio PEPE' e della società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Pierluigi GOTTA, allenatore di Calcio a 5 tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 quale tecnico per la società Atletico Taurinense fino al 18.12.2025 (esonero) e quale calciatore della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L. a far data dal 13.1.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per essersi lo stesso tesserato, in data 13.1.2026, come calciatore per la società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., pur essendo già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 18.12.2025 (esonero), per la società Atletico Taurinense, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C1, Girone Unico Piemonte) della predetta società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L.;

Fabio PEPE', all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, comma 4, della N.O.I.F, dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., consentito e comunque non impedito il tesseramento in data 13.1.2026 del Sig. Pierluigi Gotta come calciatore per la predetta società, pur essendo il sig. Gotta già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 18.12.2025 (esonero), per la società Atletico Taurinense, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C1, Girone Unico Piemonte) della menzionata società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L.;

ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Fabio Pepè e Pierluigi Gotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Pierluigi GOTTA,
  - Sig. Fabio PEPE',
  - Società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Pepè;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Pierluigi GOTTA,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Fabio PEPE',
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide INGOGLIA, e della società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide INGOGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Real Orione Vallette, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al Sig. Mattia D'Acci, tra il mese di dicembre del 2025 e quello di gennaio 2026, di svolgere tre allenamenti con la squadra della società dallo stesso rappresentata, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società Football Club Torinese 1894 per la quale tale calciatore era tesserato;

S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Davide Ingoglia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Davide INGOGLIA,
  - Società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Ingoglia;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide INGOGLIA,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò